

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 07359/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)**

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7359 del 2024, proposto da Maria Rosa Granata, rappresentata e difesa dall'Avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam, Associazione Formez Pa, Commissioni Esaminatrici e Sotto-Commissioni, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Daniela Romano, Lino Alfredo Pifferi, Pierfrancesco Pugliese, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura cautelare anche monocratica,

1) della graduatoria dei vincitori del Distretto della Corte d'Appello di Bologna per 196 unità del concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, pubblicata il 17.06.2024 sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica – Portale del Reclutamento InPA, nonché il relativo atto di approvazione, nella parte in cui non viene ricompresa la ricorrente;

2) della graduatoria di merito comprensiva degli idonei, sebbene, allo stato, non pubblicata;

3) dell'avviso del 27.06.2024 di scorrimento delle Graduatorie ancora capienti di cui al provvedimento P.D.G. prot. n. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, nelle parti di interesse, e dei relativi elenchi;

4) dell'esito della prova scritta digitale di parte ricorrente, per come inserito nell'area personale di Formez Pa, ove di interesse;

5) Degli atti e/o verbali inerenti la formulazione dei quiz di cui in narrativa e di ogni atto e/o verbale di correzione della prova, sebbene allo stato sconosciuti;

6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi presso il Distretto di interesse e ove lesivi; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando di concorso, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; d. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. la busta sorteggiata ove occorrente;

e per l'accertamento

del diritto della ricorrente al riesame del proprio punteggio;

nonché per la condanna

in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della ricorrente in relazione ai quiz di cui in narrativa e secondo quanto esposto adottando all'uopo ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Rilevato che, a fondamento della predetta istanza viene allegata l'urgenza dettata dalla circostanza che “*la ricorrente*”, esclusa dal concorso, “*corre il rischio concreto e attuale di perdere la possibilità di prestare servizio quantomeno presso una delle sedi preferenziali*”;

Considerato che invece, ove all'esito della delibazione in sede collegiale fosse ritenuto sussistente il *fumus boni juris*, ben potrebbe la ricorrente soddisfare la propria pretesa;

Ritenuto, pertanto, di non accogliere l'istanza di misure cautelari monocratiche in esame;

Ritenuto invece, in accoglimento di puntuale istanza di parte e fermo restando il vaglio in ordine alla corretta instaurazione del contraddittorio, di doverne disporre l'integrazione per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intmate;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo

stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”;

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena

l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

P.Q.M.

- RESPINGE l'istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.;
- DISPONE l'integrazione del contraddittorio nei modi di cui in motivazione;
- FISSA per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 30 luglio 2024.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 8 luglio 2024.

**Il Presidente
Rita Tricarico**

IL SEGRETARIO